



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Bergamo
Sezione 01 1° Sezione Civile**

Il Giudice di Pace di Bergamo Dott. FRANCESCO ANDREA CONDURSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2657 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: B ██████████ FEDERICO ██████████
rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA ██████████

E

Controparte: CREDIT FACTOR SPA IN PERS DEL ██████████

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

1. Con atto di citazione B ██████████ FEDERICO ha adito in giudizio CREDIT FACTOR s.p.a., per vedersi accertato l'insussistenza e/o l'inesigibilità dell'indebito credito rivendicato alla data odierna dalla convenuta per l'importo pari ad euro 398,18 relativo alla fattura per somministrazione di servizi telefonici.

Parte convenuta è rimasta contumace nel presente giudizio.

Parte attrice nel suo atto introduttivo ha asserito che:

- a) L'importo preteso dalla convenuta è relativo ad un contratto di utenza telefonica con la TIM e per una fattura scaduta il 17 luglio 2017;
- b) Deduce l'attrice e che detto credito è indebitamente preteso dalla

cedente TIM e dalla convenuta perché assolutamente infondato.

c) Assume inoltre parte attrice che detto debito in ogni caso è prescritto ai sensi della legge 27 dicembre 2012 numero 160 poiché sono trascorsi due anni dalla sua esigibilità.

2. Orbene, l'eccezione di prescrizione è fondata poiché la legge 27 dicembre 2012 numero 160 dispone che le bollette telefoniche luce e gas e acqua si prescrivono in due anni anche nel caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

3. la domanda attorea è fondata e pertanto deve essere accolta.

La richiesta dell'attore trova giustificazione nella normativa Sopra richiamata.

4. L'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna del convenuto all'addebito delle spese del presente giudizio. Si ritiene di dovere applicare le tariffe di cui al D.M. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, della mancata costituzione in giudizio del convenuto, appare equo determinare le spese di soccombenza a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

B [REDACTED] FEDERICO ,

nei confronti di

CREDIT FACTOR SPA IN PERS DEL LRPT,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accertato il diritto di " B [REDACTED] FEDERICO" a dichiarare l'inesigibilità dell'importo di € 398,18 preteso da CREDIT FACTOR s.p.a., in quanto detto debito è prescritto;

- condanna CREDIT FACTOR s.p.a. a pagare a parte attrice le spese di lite [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Bergamo, lì 11-10-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. FRANCESCO ANDREA CONDURSO